



Genova, 6 novembre 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 10/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “ristori”	2
2. Temporary Framework e aiuti alle imprese per l'emergenza Covid-19	2
3. Facoltà di sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020	5
4. Incremento risorse per il credito d'imposta sanificazione	6
5. Circolare AdE 27/2020: chiarimenti in tema di saldo IRAP e versamento degli acconti	6
6. Circolare AdE 28/2020: alternativa alla procedura di ruling in tema di patent box	7
7. Plastic tax: anticipazioni del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Dogane	8
8. In Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del registro per gli enti del Terzo Settore	8
9. Definite le ipotesi di rifiuto delle e-fatture da parte delle P.A.	9
10. La e-fattura rifiutata si considera comunque emessa	9
11. Circolare AdE 26/2020: disciplina agevolativa per la cessione di beni anti-Covid	10
12. Aggiornato il sito Enea con il Superbonus 110%	10
13. Publicati gli elenchi split payment per il 2021	11
14. Menzione di contribuente solidale	11
Sezione 2: Approfondimenti	13
15. Sequenzialità nella numerazione delle fatture	13
16. Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla sottoscrizione di FSP	13
17. Rimborso IVA per gli acquisti di beni strumentali	14
18. Non si applica l'IMU sul diritto edificatorio compensativo	15
19. Riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro	15
20. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	15
Sezione 3: Principali adempimenti	17
21. Mese di novembre 2020	17

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. **Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “ristori”**

Il d.l. 137/2020, c.d. decreto “Ristori”, entrato in vigore il 29.10 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede indennizzi e ristori a fronte delle nuove misure imposte dal DPCM 24 ottobre 2020 al fine di limitare la diffusione del coronavirus, rinnovando vari aiuti che erano stati decisi in primavera e disponendone alcuni nuovi. Si segnalano di seguito i principali interventi.

Contributo a fondo perduto per operatori Iva dei settori interessati a nuove restrizioni

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente ex art. 35 del DPR 633/72 una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

L'importo del beneficio varia dal 100% al 400% del contributo calcolato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020 applicando una percentuale sul calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono differenziate per settore economico e sono definite nell'Allegato 1 al DL 137/2020.

Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto di azienda

È prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al dl "Ristori";
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Proroga del termine di presentazione del modello 770

Il termine di presentazione del modello 770 relativo al 2019 è prorogato dal 31 ottobre 2020 (scadenza che sarebbe slittata al 3 novembre 2020) al 10 dicembre 2020. Il differimento riguarda anche l'invio delle CU, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730.

2. **Temporary Framework e aiuti alle imprese per l'emergenza Covid-19**

La Commissione Europea, in base all'articolo 107 del Trattato e al fine di far fronte all'emergenza Covid-



19, ha individuato una serie di misure temporanee tramite il «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», c.d. *Temporary Framework*. Di conseguenza, le misure di aiuto adottate ai sensi del regime-quadro non sono soggette all'obbligo di previa notifica alla Commissione, poiché la medesima ha autorizzato il regime-quadro e tutte le misure di aiuto adottate successivamente sulla base di detto regime.

Le misure di aiuto che possono essere adottate nell'ambito del *Temporary Framework* sono soggette a specifiche condizioni che riguardano le soglie massime di importi da concedere, regole sul cumulo e regole sui costi ammissibili. In particolare, è stabilito un limite complessivo per gli aiuti ricevuti da ogni impresa pari a 800.000 euro, che scende a 120.000 euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro nel settore della produzione agricola.

Le principali agevolazioni che dovrebbero rientrare nel limite degli 800.000 euro di massimale, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, dovrebbero essere le seguenti.

AIUTO	NORMA CHE PREVEDE IL LIMITE	DOCUMENTI DI PRASSI
Abbuono del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020	Art. 24, comma 3, DI 34/2020	Circolare n. 25/E/2020
Contributo a fondo perduto	Prov. 10 giugno 2020	Circolari n. 15/E/2020 e 22/E/2020
Rafforzamento patrimoniale per aumenti di capitale	Art. 26, comma 20, DI 34/2020 e Decreto 10 agosto 2020	-
Tax credit locazione	Art. 28, comma 9, DI 34/2020	Circolare n. 14/E/2020
Esenzione IMU settori turismo e spettacolo	Art. 177, comma 3, DI 34/2020 e art. 78, comma 2, DI 104/2020	-
Tax crediti adeguamento ambienti di lavoro	Art. 120, comma 5, DI 34/2020 Prov. 10 luglio 2020	Circolare n. 20/E/2020
Tax crediti rimanenze settore moda	Art. 48-bis DI 34/2020	-
Maggiorazione dell'anticipazione PAC per le imprese agricole	Art. 78, comma 1-bis, DI 18/2020	-
Rivalutazione gratuita dei beni delle cooperative agricole e consorzi	Art. 136-bis, comma 3, DI 34/2020	-
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	Art. 3, comma 5, DI 104/2020	-
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	Art. 7, comma 5, DI, 104/2020	-
Sovvenzioni dirette ed altri aiuti concessi da Enti Locali	Art. 54, comma 1, DI 34/2020	-



Mentre non rientrerebbero nel calcolo del cumulo previsto dal *Temporary Framework* gli aiuti riportati nella tabella che segue.

ALCUNI ESEMPI DI AGEVOLAZIONI CHE NON FANNO CUMULO		
AIUTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DOCUMENTO/MOTIVO
Tax credit sanificazione	Art. 125 DI 34/2020	Circolare n. 20/E/2020
Fondo Patrimonio PMI	Art. 26, comma 12, DI 34/2020	Rientra nella Sezione 3.2
Credito d'imposta investimenti pubblicitari 2020	Art. 186 DI 34/2020	FAQ sito Pres. Cons. Ministri (in quanto rientrante nel regime de minimis)
Garanzia dello Stato sulla moratoria debiti PMI	Art. 56 DI 18/2020	Rientra nella Sezione 3.2
Garanzie su prestiti per gli investimenti e su prestiti per il capitale di esercizio concessi da Enti locali	Art. 55, comma 2, DI 34/2020	Rientra nella Sezione 3.2

Il tema che in questo momento crea dibattito riguarda la possibilità di valutare il limite degli 800 mila euro sulla singola impresa e non invece facendo riferimento al "gruppo", come già avviene ad esempio in tema di aiuti *de minimis*.

Una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche europee, datata 18 giugno 2020 e resa nota solo il 23.10, fa proprio riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 del *Temporary Framework*, precisando che: "le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa, ma rispetto al concetto di singola unità economica. Ne deriva che, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene». Il che, precisa una nota a margine, significa che quando si parla di aiuti fiscali o di indennizzi a fondo perduto «se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parte dello stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato impresa ai fini del rispetto della soglia massima di 800mila euro del sostegno».

Dopo l'allarme suscitato da questa interpretazione restrittiva del limite, il Dipartimento Politiche Europee è intervenuto nuovamente specificando che: "la Commissione europea ha aperto uno spazio importante per la copertura dei sussidi alle imprese nel corso del 2020 e ha più volte confermato la sua forte determinazione in questo senso. Sono in corso interlocuzioni tra Roma e Bruxelles per la corretta interpretazione della complessa normativa in materia, ma l'eventualità paventata della restituzione può essere esclusa fin d'ora."



3. Facoltà di sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020

In sede di conversione del decreto agosto sono stati aggiunti nuovi commi all'art. 60 nei quali si prevede la possibilità di non imputare al Conto Economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, "mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".

La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è esclusa per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. È da ritenere che nell'ambito applicativo della norma rientrino invece le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese.

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all'esercizio successivo della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Le società che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), nonché all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR. Analoga previsione opera ai fini IRAP. Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020. Queste ultime andranno poi utilizzate nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d'imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile. Ai fini dichiarativi si ritiene che tale doppio binario civilistico/fiscale dovrà essere esposto nel quadro RV della dichiarazione.



4. Incremento risorse per il credito d'imposta sanificazione

Il decreto agosto, così come convertito in legge il 13 ottobre scorso, prevede che le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione di cui all'art. 125 del DL 34/2020 sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Ne consegue che lo stanziamento complessivo diviene pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni inizialmente previsti.

A seguito di tale intervento varia in aumento anche la percentuale di agevolazione destinata a ciascun richiedente. Occorre, a tal proposito, ricordare che con il provvedimento n. 302831 del 11 settembre 2020 era stato fissato a 15,6423% l'ammontare di fruizione del bonus sanificazione in capo a ciascun richiedente. Dato il recente innalzamento del fondo a 603 milioni di euro, occorre rideterminare tale percentuale rapportando il nuovo stanziamento alla somma dei crediti d'imposta risultante dalle istanze presentate dai contribuenti, ottenendo, così, una soglia di fruizione pari al 47,1617%.

5. Circolare AdE 27/2020: chiarimenti in tema di saldo IRAP e versamento degli acconti

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 27 del 19.10, fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di calcolo della prima rata dell'acconto IRAP 2020 esclusa dall'obbligo di versamento ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020.

Si ricorda che, in base a tale disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Per quanto concerne il secondo punto, la circ. n. 27/2020 precisa che, in generale, occorre adoperare il metodo storico, sempre che, con quest'ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020.

In pratica, ipotizzando che "Totale imposta" della dichiarazione IRAP 2020 (base di computo dell'acconto "storico") sia pari a 1.000 euro e che l'imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020 sia pari a 1.200 euro, l'importo del primo acconto IRAP 2020 non dovuto, che sarà scomputato dall'imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020, è:

- per un soggetto ISA, pari a 500 euro (vale a dire, il 50% di 1.000);
- per un soggetto estraneo agli ISA, pari a 400 euro (vale a dire, il 40% di 1.000).



Laddove, invece, l'imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020 sia pari a 800 euro, il primo acconto IRAP 2020 escluso dal versamento, da scomputare dall'imposta dovuta a saldo per il 2020 sarà:

- 400 euro (vale a dire, il 50% di 800), per i soggetti ISA;
- 320 euro (vale a dire, il 40% di 800), per i soggetti estranei agli ISA.

In buona sostanza, l'Agenzia valorizza il contenuto della relazione illustrativa del DL 34/2020, secondo la quale l'esclusione del primo acconto 2020 dal saldo 2020 "opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale".

La posizione dell'Agenzia rende di fatto il "beneficio determinabile solo a posteriori e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento in esame in quanto solo in questo momento il soggetto passivo IRAP è in grado di determinare l'entità dell'acconto dovuto".

Per quanto riguarda invece l'eventuale "stralcio" dell'IRAP a saldo dovuta per il 2019 occorre tenere in considerazione che l'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 25 del 20.8, ha chiarito che è necessario compilare la sezione XVIII ("Aiuti di Stato") del quadro IS del modello IRAP 2020 per verificare il rispetto della normativa comunitaria.

Secondo le istruzioni a tale modello, l'indicazione degli aiuti di Stato nell'apposita sezione è "necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi". Pertanto, partendo da questa considerazione, l'omessa compilazione del rigo IS201 potrebbe portare alla decadenza del beneficio IRAP eventualmente fruito.

6. Circolare AdE 28/2020: alternativa alla procedura di ruling in tema di patent box

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 28 del 29.10, ha reso in via definitiva i chiarimenti sulle modalità di fruizione del Patent box a seguito dell'art. 4 del DL n. 34/2019 e del provv. 658445/2019 in merito all'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile.

Il documento di prassi ripercorre le caratteristiche del regime di "autoliquidazione" del contributo economico derivante dall'utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili e fornisce:

- chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo;
- indicazioni operative sul rapporto tra l'opzione Patent box e l'opzione di "autoliquidazione";
- soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime "fai da te", anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi;
- chiarimenti relativi alla documentazione da predisporre per consentire il riscontro, da parte dell'Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso.



7. Plastic tax: anticipazioni del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Dogane

Nel corso di un "open hearing" tenutosi il 16.10, l'Agenzia delle Dogane ha annunciato la prossima emanazione dei provvedimenti attuativi della c.d. "plastic tax" e della c.d. "sugar tax", efficaci a decorrere dall'1.1.2021 (art. 1 co. 934 ss. della L. 160/2019 e art. 133 del DL 34/2020). Le bozze della legge di bilancio 2021 prevedono però un possibile rinvio dell'entrata in vigore di entrambe al 1° luglio 2021.

Durante l'incontro è stato precisato che, nella determinazione direttoriale contenente la disciplina del plastic tax, saranno individuati tutti i codici di nomenclatura combinata dei polimeri e dei materiali in plastica con riferimento ai quali sarà applicabile l'imposta. Inoltre, viene anticipato che il "fabbricante" sarà tenuto a registrarsi nei sistemi dell'Amministrazione doganale, al fine di ottenere un codice identificativo univoco, presentando una comunicazione con allegata una relazione contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto con la relativa potenzialità annua, la descrizione del processo produttivo dei MACSI, le modalità di gestione del deposito MACSI e delle materie prime plastiche e le procedure con cui è tenuta la contabilità industriale dell'impianto.

Altro tema che sarà da precisare con il provvedimento attuativo è poi quello della assoggettabilità ad IVA del tributo in questione, fatto che l'Agenzia avrebbe negato.

8. In Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del registro per gli enti del Terzo Settore

È stato pubblicato il 21.10 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro 15 settembre 2020, che dà attuazione all'art. 53 del Codice del Terzo settore.

Con questo provvedimento si disciplinano le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti dal Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS), nonché: i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione; le modalità di deposito degli atti; le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico; le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorre il termine di 180 giorni entro cui dovrà essere predisposta la struttura informatica per rendere operativo il registro (art. 53 co. 2 del DLgs. 117/2017). Viene, quindi, stimato che il RUNTS sarà reso operativo nel mese di aprile 2021. La data di operatività sarà individuata dall'Ufficio di livello dirigenziale del Ministero del Lavoro presso cui è istituito l'Ufficio centrale del RUNTS e ne sarà data notizia sul sito del Ministero e in Gazzetta Ufficiale.



9. Definite le ipotesi di rifiuto delle e-fatture da parte delle P.A.

Con il DM n. 132 del 24.8.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.10.2020, sono state individuate le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare i documenti, nonché le modalità attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente o prestatore.

Il decreto entra in vigore dal 6.11.2020 e modifica il DM 55/2013 stabilendo che le P.A. possono rifiutare le e-fatture soltanto in 5 ipotesi:

- fattura riferita a un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del CIG o del CUP, da riportare in fattura ai sensi dell'art. 25 co. 2 del DL 66/2014;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al DM 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi dell'art. 9-ter co. 6 del DL 78/2015;
- omessa o errata indicazione del codice AIC e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20.12.2017;
- omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Va evidenziato che, in base al nuovo decreto:

- le PA non possono mai rifiutare le fatture nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le procedure di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 (ad esempio, nei casi in cui venga omesso il CIG o il CUP, l'emissione di nota di accredito sarebbe tecnicamente preclusa dal momento che l'articolo 26 del decreto Iva prende in considerazione casi del tutto diversi come le variazioni dell'imponibile o dell'imposta);
- il rifiuto andrà comunicato con le modalità previste dall'Allegato B al DM 55/2013 (§ 4.5), indicando la specifica causa del rifiuto (in precedenza non vi era nessun obbligo in tal senso).

10. La e-fattura rifiutata si considera comunque emessa

L'agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 30 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del momento di emissione delle fatture relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si premette che tali operazioni, qualificandosi come prestazioni di servizi, si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, all'atto dell'emissione della fattura (art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72). Quest'ultima, di regola, deve essere emessa, al più tardi, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72).



Secondo quanto chiarito dall'Agenzia è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi tra le parti (prevedendo, ad esempio, l'emissione a seguito della verifica e dell'accettazione della prestazione), ma detto termine deve essere antecedente rispetto al pagamento del corrispettivo.

Si aggiunge che laddove la fattura sia emessa verso la P.A. in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle norme IVA, essa si intende trasmessa in via elettronica, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del DPR 633/72, e ricevuta dall'amministrazione destinataria solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 comma 4 del DM 55/2013). Pertanto, anche a fronte del successivo rifiuto della fattura da parte della P.A., il documento si considera comunque emesso.

11. Circolare AdE 26/2020: disciplina agevolativa per la cessione di beni anti-Covid

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con circolare n. 26 del 15.10, numerosi chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa per le cessioni di beni destinati alla gestione e al contenimento dell'emergenza da COVID-19 (art. 124 dl 34/2020).

Ha trovato conferma, in particolare, la possibilità di applicare l'agevolazione (esenzione con diritto alla detrazione sino al 31.12.2020 e, in seguito, aliquota del 5%) anche per le operazioni accessorie alla cessione dei beni in argomento, ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/72 (trasporto, imballaggio, ecc.). Tuttavia, con riferimento ai pezzi di ricambio, l'Agenzia ha precisato che l'accessorietà andrà valutata "caso per caso".

Con riferimento alla compilazione del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni periodiche è stato precisato che le cessioni ad "aliquota zero" dovranno essere riportate dal cedente nel rigo VP2, mentre il cessionario indicherà gli acquisti nel rigo VP3. Per quanto concerne la dichiarazione annuale IVA, non vengono, invece, ancora fornite indicazioni.

Quanto al corretto ambito di applicazione dell'agevolazione, il documento di prassi ha poi precisato che il beneficio è fruibile nel presupposto che la cessione avvenga per "finalità sanitarie". L'Agenzia ha affermato che tale finalità sussiste qualora i beni possiedano le caratteristiche tecniche idonee a garantire il contrasto alla diffusione del virus, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ne fa uso operi in ambito sanitario o sia impiegato in settori diversi (grande distribuzione, scuola, ecc.).

12. Aggiornato il sito Enea con il Superbonus 110%

L'ENEA ha aggiornato il proprio sito internet (<https://detrazionifiscali.enea.it/index.asp>), dal quale è possibile trasmettere le comunicazioni relative:



- agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al c.d. “bonus mobili” ove siano volti a ottenere un risparmio energetico (art. 16 comma 2-bis del DL 63/2013);
- agli interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che fruiscono delle detrazioni fiscali ex L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%);
- agli interventi di efficienza energetica sulle facciate degli edifici che fruiscono del c.d. “bonus facciate” del 90% ai sensi dell’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

È altresì possibile procedere al caricamento, alla modifica e alla consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia per i quali si intende beneficiare del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020.

Tramite il sito si possono quindi creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

13. Pubblicati gli elenchi split payment per il 2021

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito internet, al seguente [link](#), gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2021. Sono stati, altresì, aggiornati gli elenchi validi per il 2020.

Agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva e, siccome un soggetto può esservi incluso o escluso in corso d’anno, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018). Per questo motivo, negli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze è prevista un’apposita colonna che attesta la data di inclusione del soggetto. Dunque, a fronte della descritta variabilità degli elenchi, è essenziale che il cedente o prestatore, qualora identifichi nella controparte un potenziale soggetto destinatario dello split payment, verifichi prima dell’emissione di ciascuna fattura se l’acquirente è stato incluso nei predetti elenchi (ovvero ne è fuoriuscito).

Si ricorda che il meccanismo si applica soprattutto nei confronti delle amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” (www.indicepa.gov.it).

14. Menzione di contribuente solidale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del 15 ottobre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia,



Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi. Al fine di offrire adeguata visibilità, sul sito istituzionale del MEF è pubblicato un elenco dei "contribuenti solidali" che ne abbiano fatta espressa richiesta.

L'istanza per conseguire la menzione di "contribuente solidale" è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, entro dodici mesi dalla data del versamento di uno dei tributi erariali sopra indicati.

Nell'area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze è pubblicato il modello di istanza e le istruzioni necessarie.



Sezione 2: Approfondimenti

15. Sequenzialità nella numerazione delle fatture

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 505 del 29.10.2020, ha affermato che un sistema che preveda la creazione di un numero di fattura composto dal giorno di emissione (es. 20200601) e da un ulteriore codice progressivo esadecimale (es. 0001, 0002, ecc.), non risulta compatibile con il requisito della "sequenzialità" richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.

La fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi univocamente; a tal proposito, nella ris. 1/2013, si consente che nella numerazione si possa far riferimento "alla data della fattura stessa". Tale soluzione sarebbe, tuttavia, difficilmente praticabile nell'ambito della fatturazione elettronica, posto che la data di emissione coincide con quella di trasmissione del file XML al SdI, e può, quindi, essere successiva a quella di effettuazione dell'operazione.

L'art. 226 della direttiva 2006/112/Ce, richiede, inoltre, che fra gli elementi obbligatori della fattura sia presente anche "un numero sequenziale" che ne consenta l'identificazione univoca. Il sistema di numerazione sopra rappresentato non risulta idoneo a rispettare tale "sequenzialità". Nel caso in cui, in alcune giornate, non fosse emessa alcuna fattura, potrebbe, infatti, verificarsi un "salto data". Tale circostanza potrebbe inibire all'Amministrazione finanziaria l'espletamento delle proprie funzioni di controllo, e ostacolare, in futuro, la predisposizione delle bozze di liquidazioni, registri e dichiarazione annuale IVA.

16. Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla sottoscrizione di FSP

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 473 del 14.10.2020, è intervenuta sul tema dei proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori ed in particolare sulla presunzione legale prevista dall'art. 60 del dl 50/2017.

La ratio della disposizione in esame è volta ad evitare incertezze nella qualificazione reddituale dei proventi in discorso come redditi derivanti da attività lavorativa piuttosto che come redditi di natura finanziaria. In tali situazioni, infatti, può risultare difficile distinguere le ipotesi in cui il provento conseguito dal manager, dipendente o amministratore del soggetto emittente ovvero di quello controllato dal soggetto emittente, possa costituire un reddito di natura finanziaria o una forma di retribuzione per l'attività lavorativa svolta dall'amministratore o dipendente.

Pertanto, laddove siano integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, si presume, *iuris et de iure* (presunzione legale assoluta, che non ammette prova contraria), che i proventi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti da dipendenti e/o amministratori costituiscano redditi di natura finanziaria.



L'Agenzia rammenta a tale riguardo che l'articolo 60 del DL 50/17 si applica al ricorrere delle seguenti condizioni oggettive:

- l'investimento di amministratori e dipendenti è pari ad almeno l'1% del patrimonio netto della società;
- i proventi maturano solo dopo che i soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo previsto nel regolamento;
- vi è un periodo minimo di detenzione non inferiore a 5 anni.

Nel caso oggetto dell'interpello, l'istante detiene solo una partecipazione di minoranza nelle società target, che si considerano terze rispetto all'emittente, non essendo integrato né il requisito del controllo né la gestione. Manca quindi il requisito soggettivo tale per cui non può trovare applicazione la presunzione prevista dall'articolo 60 del dl 50/17.

La risposta all'interpello, venendo alla natura dei redditi derivanti dagli SFP (strumento finanziario partecipativo), che comportano il rischio di perdita del capitale investito ed una remunerazione legata alle distribuzioni di utili e delle riserve dell'emittente, conclude che si tratta di strumenti simili alle azioni ex articolo 44, comma 2, lettera a, del Tuir i cui proventi costituiscono redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e.

17. Rimborso IVA per gli acquisti di beni strumentali

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23667 depositata il 28.10 scorso ha precisato che non spetta il rimborso Iva per le opere eseguite su immobili di terzi.

La norma oggetto di discussione è l'art. 30 c. 3 lett. c) del dpr 633/72, il quale consente di richiedere il rimborso dell'IVA solo per la parte relativa ad acquisti di beni ammortizzabili. La Cassazione ha rilevato che la mera strumentalità del bene, non è di per sé sufficiente per la richiesta del rimborso poiché occorre comunque che sussistano anche gli altri requisiti:

- che sia durevole, ossia che la sua utilità non si esaurisca in un unico esercizio contabile;
- che sia di proprietà, l'imprenditore deve poterne disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Nella specie, le fatture cui si riferiva il rimborso richiesto erano per la realizzazione di opere eseguite sul terreno di proprietà di terzi con la conseguenza che non si trattava di beni ammortizzabili, poiché al termine della locazione non era possibile il materiale trasferimento dei citati beni.

Nella sentenza è poi precisato che una simile interpretazione della norma non viola il principio di neutralità. Il diritto di rimborso costituisce, infatti, un'eccezione, rispetto all'esercizio ordinario di



detrazione, per consentire al contribuente che effettua degli investimenti un più veloce recupero dell'imposta.

18. Non si applica l'IMU sul diritto edificatorio compensativo

La sentenza della Cassazione n. 23902 del 29.10 scorso ha stabilito che un'area, prima edificabile e poi assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta, non è più da considerare edificabile ai fini Ici-Imu anche qualora al proprietario sia attribuito un diritto edificatorio compensativo, dal momento che questo diritto "non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso".

Per "diritto edificatorio compensativo" si intende la capacità volumetrica attribuita al proprietario dell'area che, ad esempio, subisca un asservimento per ragioni di interesse pubblico; volumetria che poi egli può allocare su altra area di cui abbia la disponibilità (nei termini in cui lo strumento urbanistico comunale lo consenta) o può cedere a terzi.

La Cassazione ha supportato la propria decisione basandosi sulla riconosciuta scorporabilità dei diritti edificatori dal terreno che li ha originati e la conseguente loro autonoma cedibilità indipendentemente dal trasferimento del terreno.

19. Riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro

La C.T. Prov. Reggio Emilia, nella sentenza n. 182/02/2020 del 9.9.2020, ha affermato che non è possibile riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, la cessione totalitaria di quote (tassata con imposta di registro fissa) in cessione di azienda (che sconta l'imposta di registro proporzionale), applicando l'art. 20 del DPR 131/86. Tale norma, infatti, consente solo una riqualificazione degli atti basata sugli effetti giuridici degli atti e non quella fondata sugli effetti economici.

Nel caso di specie, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate non si era fondata su altri atti, bensì sul solo contenuto dell'atto di cessione totalitaria di quote, ma aveva valorizzato gli effetti economici di esso. Tale operazione non è legittima se basata sull'art. 20 del DPR 131/86, in quanto ciò consentirebbe di eludere la norma recata dall'art. 10-bis della L. 212/2000 sull'abuso del diritto, che impone il rispetto di specifiche cautele per operare la riqualificazione fondata sugli effetti giuridici degli atti.

20. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus: prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.



Licenziamento legittimo anche quando il datore non subisce un danno

Le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di recesso datoriale elencate dai contratti collettivi hanno valore meramente esemplificativo e non possono pertanto esimere il giudice di merito dal valutare l'idoneità di un grave inadempimento del lavoratore a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21739 dell'8 ottobre 2020, nella quale precisa che il giudice è tenuto a valutare se l'illecito contestato violi i doveri di fedeltà e diligenza verso il datore, anche quando, secondo le previsioni del contratto collettivo, il fatto che integra il licenziamento non sussiste poiché la società non ha subito un danno.

Accesso ai servizi INAIL online solo con identità digitale: piano di transizione

L'INAIL, con la Circolare n. 36 del 19 ottobre 2020, comunica il piano di progressiva transizione per l'autenticazione e l'accesso ai servizi in rete dell'Istituto esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, fornendo informazioni e assistenza agli utenti.

INPS: dal 16 ottobre 2020 chiusura delle caselle di posta elettronica "mensilizzazione.regione@inps.it"

Con Messaggio n. 3530 del 2 ottobre 2020, l'INPS comunica che dal 16 ottobre 2020 saranno chiuse le caselle di posta elettronica denominate "mensilizzazione.regione@inps.it", attivate nel 2005 per ogni Direzione regionale allo scopo di fornire chiarimenti e assistenza in relazione alla complessità delle operazioni di mensilizzazione dei dati retributivi.

L'Istituto rende nota l'istituzione della casella centralizzata SupportoInformaticoFlussiUniEmens@inps.it per le comunicazioni relative a questioni tecniche/informatiche della trasmissione dei flussi Emens - Uniemens.

Obbligo di valutazione dei rischi di infortunio in caso di appalto

Grava sul datore di lavoro committente, in quanto titolare della disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, l'obbligo di valutazione del rischio di infortunio derivante dalle possibili interferenze tra le diverse attività compiute all'interno di una medesima area. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29442 del 23 ottobre 2020, nella quale viene altresì precisato che nell'ipotesi in cui invece la posizione di responsabilità gravi su più soggetti (committente, appaltatore e subappaltatore) ciascuno di essi sia da ritenersi per intero garante dell'obbligo di impedire l'evento fino all'esaurimento del rapporto che ha dato origine alla posizione di garanzia stessa, con conseguente configurazione di un concorso di cause in caso di mancato intervento da parte di uno dei suddetti soggetti parimenti obbligato.



Sezione 3: Principali adempimenti

21. Mese di novembre 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Novembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo Mensile/trimestrale)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese/trimestre precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	Rivalutazione partecipazioni e terreni <i>d.l. 34/2020</i>	Redazione e giuramento della perizia di stima e versamento, anche in forma rateizzata, dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione (c.d. affrancamento) dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni fabbricabili o agricoli, posseduti alla data del 1° luglio 2020.
20 Novembre	ENASARCO <i>III trim 2020</i>	Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle provvigioni del terzo trimestre.
25 Novembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Novembre	REDDITI-IRAP-CNM <i>Il acconto 2020</i>	Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2020.
	DICHIARAZIONI 2020 FY 2019 Redditi/IRAP/CNM	Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare
	Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA <i>(III trim 2020)</i>	Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2020.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.